



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

DIRETTIVA ANTINCENDIO

Impianti di rivelazione d'incendio

© Copyright 2011 Berne by VKF / AEAI / AICAA

Note:

Nella direttiva antincendio le disposizioni della norma di protezione antincendio sono evidenziate in grigio.

Per l'ultimo aggiornamento della presente nota esplicativa antincendio si prega di consultare il sito www.praever.ch/it/bs/vs

Il documento può essere richiesto presso:
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
Bundesgasse 20
Casella postale
CH - 3001 Bern
Tel 031 320 22 22
Fax 031 320 22 99
E-mail mail@vkf.ch
Internet www.vkf.ch

Indice

1	Campo di applicazione	4
2	Requisiti	4
2.1	Generalità	4
2.2	Area di sorveglianza	4
2.2.1	Generalità	4
2.2.2	Settori esclusi	4
2.3	Pannello di comando e di segnalazione ad uso dei pompieri	5
2.4	Allarme	5
2.4.1	Generalità	5
2.4.2	Commutazione di presenza e ricognizione	5
2.4.3	Dispositivi di allarme e di comando	6
2.5	Centrali d'allarme	6
2.6	Impianti combinati	6
2.7	Gruppi di rivelatori	7
2.7.1	Generalità	7
2.7.2	Rivelatori d'incendio	7
2.7.3	Pulsanti d'allarme manuali	7
2.7.4	Lampade di segnalazione dei locali	7
2.8	Progettazione, installazione e funzionamento	8
2.8.1	Generalità	8
2.8.2	Documentazione	8
2.9	Applicazioni speciali	8
2.10	Temporanea messa fuori servizio e guasto	8
2.11	Disattivazione e smantellamento	9
3	Necessità	9
3.1	Generalità	9
3.2	Impianti di rivelazione d'incendio per destinazioni d'uso particolari	9
3.2.1	Edifici industriali, artigianali e amministrativi	9
3.2.2	Attività di alloggio	10
3.2.3	Negozi e grandi magazzini	10
3.2.4	Costruzioni e impianti con locali a grande concentrazione di persone	10
3.3	Costruzioni e impianti speciali	10
4	Progetti e controlli	10
4.1	Progetti	10
4.2	Prova di collaudo	10
4.3	Eccezione	11
4.4	Controlli periodici	11
5	Funzionalità operativa e manutenzione	11
6	Ulteriori disposizioni	11
7	Entrata in vigore	11
	Appendice	12

1 Campo di applicazione

1 La presente direttiva antincendio stabilisce i requisiti generali che gli impianti di rivelazione d'incendio devono soddisfare, nonché dove e quando, per motivi di protezione antincendio, è obbligatorio proteggere costruzioni e impianti con impianti di rivelazione d'incendio.

2 Non sono oggetto della presente direttiva antincendio i requisiti dettagliati che nel corso della progettazione, dell'installazione, del funzionamento, della manutenzione e del controllo di impianti di rivelazione d'incendio sono da considerarsi conformi allo stato attuale riconosciuto della tecnica.

2 Requisiti

Gli impianti di rivelazione d'incendio devono soddisfare lo stato attuale riconosciuto della tecnica e devono essere concepiti, calcolati e realizzati, nonché mantenuti, in modo da essere efficienti e sempre pronti all'uso.

2.1 Generalità

1 Gli impianti di rivelazione d'incendio hanno lo scopo di rilevare e segnalare automaticamente l'insorgere di un incendio, nonché allarmare le persone a rischio e le forze di intervento. Essi possono essere utilizzati per comandare e attivare i dispositivi antincendio.

2 Il tipo e la disposizione dei rivelatori di incendio dipendono dalla destinazione d'uso, dalle condizioni dell'ambiente, dalla geometria degli spazi e dall'area da sorvegliare.

3 Bisogna prestare più attenzione all'immunità alle interferenze degli impianti di rivelazione d'incendio che ad una sensibilità di rivelazione inutilmente elevata. Quest'ultima non dovrà tuttavia essere diminuita in modo inammissibile, in particolare per quanto attiene alla sicurezza delle persone.

4 Gli impianti di rivelazione d'incendio vanno contrassegnati in modo tale che l'identificazione della ditta specializzata riconosciuta dall'AICAA e del produttore sia garantita.

2.2 Area di sorveglianza

2.2.1 Generalità

1 Gli impianti di rivelazione d'incendio a sorveglianza totale devono coprire completamente costruzioni e impianti. Fanno eccezione locali e settori separati e resistenti al fuoco.

2 Una sorveglianza parziale deve comprendere almeno le vie di fuga e i locali a elevato rischio di incendio. Essa si estende sempre ad un intero compartimento tagliafuoco. L'autorità di protezione antincendio può estendere l'ambito di protezione ad altri compartimenti tagliafuoco.

2.2.2 Settori esclusi (vedi appendice)

I seguenti locali o settori possono essere esclusi dalla sorveglianza:

- a locali umidi come lavatoi e servizi, se non vi vengono depositati scorte o rifiuti combustibili e le pareti perimetrali sono costruite con materiali incombustibili;
- b vani d'installazione che non sono accessibili (privi di aperture di revisione) o che non contengono pericoli di attivazione (p.es. apparecchi di controllo, di comando, di regolazione e quadri elettrici di distribuzione);
- c locali della protezione civile, che in tempi di pace non siano adibiti ad altri scopi.

- d vani per ascensori con locale macchine separato;
- e settori abitativi che sono separati come compartimento tagliafuoco con la necessaria resistenza al fuoco;
- f rampe di carico coperte e aree di deposito sotto tettoie che non presentano pericoli d'incendio legati a genere di costruzione o materiali depositati o veicoli a motore, rimorchi, container intercambiabili, ecc;
- g aree sottostanti a soppalchi, con una larghezza non superiore a 3 m e una superficie non superiore a 30 m²;
- h intercapedini di soffitti ribassati e pavimenti rialzati con un carico d'incendio inferiore a 50 MJ/m² e privi di pericoli di attivazione quali trasformatori, alimentatori o motori per valvole di ventilazione (nel calcolo del carico d'incendio devono essere comprese anche le parti della costruzione che delimitano l'intercapedine – ad eccezione dei pavimenti).

Se esiste un carico d'incendio localmente delimitato inferiore a 100 MJ/m² o inferiore a 100 MJ/metro lineare e non è presente alcun pericolo di attivazione, come p.es. mediante tracciati di cavi o alimentatori ecc., la sorveglianza della zona non è necessaria.

2.3 Pannello di comando e di segnalazione ad uso dei pompieri

- 1 Gli impianti di rivelazione d'incendio che comprendono più di un gruppo di rivelatori devono essere dotati di un pannello di segnalazione e di comando ad uso dei pompieri, collocato opportunamente per le operazioni antincendio (via di fuga e di soccorso risp. accesso per i pompieri).
- 2 L'indicazione dello stato operativo deve essere collocata nelle immediate vicinanze del pannello di segnalazione e di comando ad uso dei pompieri.
- 3 Il libero accesso per i pompieri deve essere garantito.

2.4 Allarme

2.4.1 Generalità (vedi appendice)

- 1 Ogni attivazione dell'impianto di rivelazione d'incendio deve far scattare un allarme interno e esterno. L'allarme antincendio esterno deve essere trasmesso direttamente alla centrale ufficiale di allarme (ad es. pompieri).
- 2 I disinserimenti o le segnalazioni di guasto dell'impianto di rivelazione d'incendio o della linea di trasmissione devono essere segnalati otticamente e acusticamente ed essere automaticamente trasmessi a una centrale costantemente occupata.
- 3 I gestori degli impianti devono allestire un'organizzazione d'allarme e guasti adeguata alle condizioni. Si deve garantire che l'allarme pervenga alle persone a rischio.

2.4.2 Commutazione di presenza e ricognizione

- 1 La trasmissione ritardata di un allarme incendio alla centrale ufficiale di allarme mediante la commutazione di presenza e ricognizione è ammessa solo durante i tempi di presenza (p.es. durante il normale orario lavorativo) di un'organizzazione d'allarme sufficientemente dotata di personale istruito (almeno due persone istruite al lavoro).
- 2 Il proprietario o il gestore dell'impianto devono chiarire immediatamente l'autenticità di eventuali allarmi incendio e intercettare gli allarmi scattati involontariamente.

3 Fanno stato le condizioni seguenti:

- a il tempo di presenza non deve superare i 3 minuti;
- b il tempo di ricognizione non deve superare i 5 minuti.

4 La commutazione di presenza e ricognizione può essere attivata solo manualmente e alla fine del normale orario di lavoro, almeno 1 volta al giorno, deve ripristinarsi automaticamente sulla posizione di "assenza".

2.4.3 Dispositivi di allarme e di comando (vedi appendice)

1 I dispositivi di allarme acustici e ottici devono allarmare le persone in pericolo nell'area sorvegliata e facilitare ai pompieri la rapida individuazione del luogo dell'incendio.

2 Per i dispositivi di allarme ottici vanno utilizzate lampade o altri elementi attivi di segnalazione.

3 Gli elementi segnaletici dei quadri di segnalazione devono essere ben visibili e chiaramente differenziabili.

4 Le lampade di segnalazione dei locali devono essere ben visibili da tutte le direzioni d'accesso e chiaramente identificabili.

5 Gli impianti di rivelazione d'incendi possono attivare i dispositivi antincendio asserviti, come chiusure tagliafuoco, impianti di evacuazione di fumo e calore, ascensori, impianti di ventilazione.

6 In caso di asservimenti antincendio con comando selettivo, la rispettiva attivazione non deve di regola avvenire per il tramite di pulsanti d'allarme manuali (va considerato nel concetto di protezione antincendio).

7 Gli asservimenti antincendio devono essere documentati e collaudati.

8 Indicatori e dispositivi locali d'allarme supplementari devono essere posizionati laddove sono necessari per allarmare le persone responsabili della protezione antincendio.

2.5 Centrali d'allarme

1 Le centrali d'allarme e i pannelli di segnalazione a distanza devono essere installati in un luogo sicuro e facilmente accessibile.

2 Il compartimento tagliafuoco nel quale si trova la centrale d'allarme deve essere sorvegliato.

3 Le centrali di diversi settori ubicate nello stesso luogo vanno collocate in un locale separato con resistenza al fuoco EI 60 (icb). In questo locale possono essere alloggiate altre installazioni di sicurezza, piccoli impianti e impianti a bassa tensione così come di telecomunicazione.

2.6 Impianti combinati (vedi appendice)

1 Con un impianto di rivelazione d'incendio possono essere combinati solo componenti che adempiono a tutti i requisiti per il rispettivo sistema parziale.

2 Le funzioni quali rilevamento, segnalazione, comando e allarme devono essere chiaramente attribuibili alla rispettiva applicazione e utilizzabili in modo inequivocabile.

3 Le funzioni e i comandi di sistemi parziali, siano essi conformi alla loro destinazione o difettosi, non devono produrre effetti indesiderati in altri sistemi parziali.

2.7 Gruppi di rivelatori

2.7.1 Generalità

- 1 L'intera area di sorveglianza deve essere suddivisa in gruppi di rivelatori. I gruppi di rivelatori vanno definiti in modo da consentire una rapida e chiara segnalazione e localizzazione dell'incendio.
- 2 I vani scale, i pozzi luce e i vani di ascensori nonché le sovrastrutture torriforni devono essere riuniti in un gruppo di rivelatori.

2.7.2 Rivelatori d'incendio

I rivelatori d'incendio posizionati in intercapedini di soffitti ribassati e pavimenti rialzati così come in canali di approvvigionamento e di trasporto, impianti di climatizzazione o di ventilazione devono essere riuniti in propri gruppi di rivelatori, oppure deve potersi individuare facilmente in quale settore parziale si sono attivati dei rivelatori.

2.7.3 Pulsanti d'allarme manuali

- 1 I pulsanti d'allarme manuali devono essere disposti in modo ben visibile nelle vie di fuga (p.es. direttamente alle uscite, in passaggi, in vani scale, presso posti fissi di spegnimento) e in settori particolarmente a rischio.
- 2 I pulsanti d'allarme manuali vanno disposti in modo da non essere scambiati con altri elementi come interruttori della luce o pulsanti di ascensori e da non essere esposti a danneggiamenti meccanici. Devono essere montati a un'altezza di ca. 1.50 m.
- 3 Nei luoghi ove sono possibili delle manipolazioni, i pulsanti d'allarme manuali possono essere equipaggiati con un coperchio supplementare in plastica trasparente munito di piombatura.
- 4 I pulsanti d'allarme manuali in vani scale che portano a più di due piani interrati vanno riuniti nei rispettivi propri gruppi di rivelatori, partendo dal pianterreno o dall'accesso per i pompieri verso il basso nell'area dei piani interrati e verso l'alto nell'area dei piani superiori.

2.7.4 Lampade di segnalazione dei locali (vedi appendice)

- 1 Per consentire ai pompieri di individuare rapidamente e chiaramente il focolaio dell'incendio in qualsiasi momento, presso gli accessi ai locali sorvegliati vanno installate delle lampade di segnalazione dei locali.
- 2 Sono ammesse delle eccezioni per:
 - a aziende con presenza continua (24 ore / 365 giorni) di diverse persone con buone conoscenze dell'edificio (servizio di portineria, servizio di vigilanza, assistenza tecnica). Questi ultimi devono essere in grado in qualsiasi momento di aprire le vie d'accesso e di garantire una guida ai pompieri senza mettere a rischio la propria sicurezza;
 - b attività di alloggio in piani destinati a ospitare reparti di degenza con camere contrassegnate inclusa la segnalazione delle vie d'accesso;
 - c singoli locali di dimensioni maggiori a 400 m² con proprio gruppo di rivelatori e accessi contrassegnati;
 - d accessi a corridoi e vani scale.
- 3 Le lampade di segnalazione dei locali devono essere disposte ad un'altezza di almeno 1.70 m dal pavimento.

2.8 Progettazione, installazione e funzionamento

2.8.1 Generalità

- 1 Per i requisiti dettagliati relativi a progettazione, installazione, funzionamento e manutenzione di impianti di rivelazione d'incendio valgono le direttive tecniche specifiche delle ditte riconosciute dall'AICAA (vedi cifra 6 "Ulteriori disposizioni").
- 2 Gli impianti di rivelazione d'incendio devono essere adeguati alle nuove condizioni se gli edifici e gli impianti vengono modificati, ampliati o destinati ad altro uso.
- 3 Gli impianti di rivelazione d'incendio devono essere progettati, installati e mantenuti da parte di ditte specializzate riconosciute dall'AICAA.
- 4 Gli impianti di rivelazione d'incendio vanno coordinati con le altre misure di protezione antincendio.
- 5 Possono essere impiegati solo componenti di un sistema di rivelazione d'incendio per i quali esiste un'attestazione valida dell'AICAA (vedi cifra 6 "Ulteriori disposizioni").

2.8.2 Documentazione

- 1 Per ogni impianto di rivelazione d'incendio devono essere tenuti dei piani di orientamento ben leggibili ad uso dei pompieri (con gruppi di rivelatori). Gli stessi vanno depositati in modo ben visibile presso l'accesso per i pompieri.
- 2 Per ogni impianto di rivelazione d'incendio deve essere depositato un registro di controllo.
- 3 Tutti gli avvenimenti e le rispettive cause come guasti, allarmi incendio, allarmi intempestivi, interruzioni del funzionamento, disinserimento di gruppi di rivelatori, controlli del funzionamento, lavori di manutenzione, modifiche dell'impianto, valutazioni dell'efficienza, devono essere annotati in modo completo nel registro di controllo con indicazione di data, ora e luogo così come della persona responsabile.

2.9 Applicazioni speciali

- 1 I rivelatori d'incendio per applicazioni speciali sono utilizzati nei casi dove le condizioni ambientali o le situazioni locali particolari impediscono o limitano l'impiego di rivelatori puntuali.
- 2 Per le applicazioni speciali è necessaria l'autorizzazione dell'autorità di protezione antincendio. Le applicazioni speciali devono essere indicate e motivate nella notifica dell'impianto di rivelazione d'incendio.

Le zone d'impiego tipiche sono:

- a condizioni ambientali particolari in merito a temperatura, spostamento d'aria, umidità dell'aria come in caso di applicazioni esterne, canali per cablaggi, ecc.;
- b locali alti come capannoni, ecc.;
- c luoghi inaccessibili (lavori di manutenzione), come pavimenti con cavi, pavimenti rialzati, soffitti ribassati, impianti informatici, laboratori puliti, scaffalature, canali, ecc.;
- d sorveglianza di installazioni come cappe di laboratorio, filtri per polvere, sili, ecc.;
- e beni culturali degni di salvaguardia, come chiese, musei, castelli, ecc.

2.10 Temporanea messa fuori servizio e guasto

- 1 In linea di massima, gli impianti di rivelazione d'incendio non possono essere messi fuori servizio.

2 In merito a prevedibili interruzioni di servizio dell'impianto della durata di non oltre una giornata, il gestore dell'impianto deve informare l'autorità di protezione antincendio e i pompieri con almeno tre giorni di anticipo. Disattivazioni imprevedute di una durata prevedibile di più di 24 ore devono essere notificate senza indugio agli stessi enti con indicazione della presumibile durata dell'interruzione. Le notifiche devono avvenire mediante il modulo dell'AICAA „Messa fuori servizio / Guasto“.

3 Le modifiche, gli ampliamenti e le riparazioni dell'impianto vanno eseguiti il più rapidamente possibile. Le necessarie temporanee disattivazioni devono avvenire di giorno. La rimessa in funzione dell'impianto deve essere notificata all'autorità di protezione antincendio e ai pompieri.

4 Durante la messa fuori servizio dell'impianto di rivelazione d'incendio o di parti dello stesso devono essere ordinate altre misure di sicurezza adeguate, come divieto di fumare, disattivazione di attrezzature aziendali infiammabili, aumentata vigilanza e accresciuta prontezza operativa delle forze d'intervento interne dell'azienda.

2.11 Disattivazione e smantellamento

1 Per la disattivazione e lo smantellamento di un impianto di rivelazione d'incendio è richiesta la precedente autorizzazione dell'autorità di protezione antincendio.

2 In seguito alla disattivazione deve essere chiaramente identificabile in ogni settore che l'impianto di rivelazione d'incendio non è più in funzione.

3 Necessità

3.1 Generalità

1 A seconda di concentrazione di persone, numero di piani, tipologia, ubicazione, dimensioni e destinazione d'uso, le costruzioni, gli impianti o i compartimenti tagliafuoco dovranno essere dotati di impianti di rivelazione d'incendio sufficientemente dimensionati.

2 Gli impianti di rivelazione d'incendio possono risultare obbligatori:

- a in costruzioni e impianti grandi e complessi;
- b nel caso in cui, in caso d'incendio, è necessario garantire un comando e un'attivazione tempestivi dei dispositivi antincendio edili e tecnici nonché degli impianti tecnici interni.

3.2 Impianti di rivelazione d'incendio per destinazioni d'uso particolari

3.2.1 Edifici industriali, artigianali e amministrativi

Negli edifici industriali, artigianali e amministrativi le autorità di protezione antincendio possono esigere la sorveglianza per mezzo di un impianto di rivelazione d'incendio, se:

- a la grandezza del compartimento tagliafuoco ammissibile in base alla direttiva antincendio "Distanze di protezione e compartimenti tagliafuoco" viene superata e se l'installazione di un impianto rivelazione d'incendio rappresenta la misura tecnica adeguata sul piano della protezione antincendio, conto reso dell'uso attuale;
- b sono prevedibili incendi a sviluppo lento (ad es. combustioni in mancanza di ossigeno);
- c non è ammesso usare l'acqua come agente estinguente.

3.2.2 Attività di alloggio

1 In costruzioni e impianti che ospitano persone permanentemente o temporaneamente non autosufficienti (ad es. ospedali, case di riposo e case di cura), un impianto di rivelazione d'incendio a sorveglianza totale è obbligatorio se il numero di posti letto è superiore a 20.

2 In costruzioni e impianti che ospitano permanentemente o temporaneamente persone autosufficienti (ad es. alberghi, pensioni, colonie di vacanza), è obbligatorio un impianto di rivelazione d'incendio a sorveglianza totale per:

- a costruzioni e impianti a due piani e con più di 50 posti letto;
- b costruzioni e impianti a tre o più piani e con più di 30 posti letto.

3.2.3 Negozi e grandi magazzini

Gli impianti sprinkler in negozi e in grandi magazzini devono essere completati con dei pulsanti d'allarme manuali. In settori parziali o in singoli locali va installato un impianto di rivelazione d'incendio, qualora sia necessario per l'asservimento di dispositivi tecnici antincendio.

3.2.4 Costruzioni e impianti con locali a grande concentrazione di persone

In costruzioni e impianti con locali a grande concentrazione di persone, le autorità di protezione antincendio possono esigere l'installazione di impianti di rivelazione d'incendio.

3.3 Costruzioni e impianti speciali

Su richiesta delle autorità di protezione antincendio, le costruzioni e gli impianti speciali (ad es. edifici alti, edifici a corte, edifici a doppia pelle, impianti di trasporto) dovranno essere controllati da impianti di rivelazione d'incendio.

4 Progetti e controlli

4.1 Progetti

1 Prima della loro esecuzione, i progetti di impianti di rivelazione d'incendio (p.es. nuovi impianti, ampliamenti importanti / modifiche con più di 10 rivelatori o 600 m² di superficie sorvegliata) devono essere inoltrati per esame dell'area di sorveglianza all'autorità di protezione antincendio mediante il modulo AICAA „Segnalazione“, unitamente alla documentazione del progetto, da parte di una ditta specializzata riconosciuta dall'AICAA.

2 L'ultimazione dell'impianto va notificata tempestivamente prima del collaudo all'autorità di protezione antincendio mediante il modulo AICAA „Attestato d'installazione“.

4.2 Prova di collaudo

1 Dietro presentazione del modulo AICAA “Attestato d'installazione”, gli impianti di rivelazione d'incendio vengono sottoposti a una prova di collaudo.

2 Ciò vale anche per ampliamenti importanti, modifiche e sostituzioni di impianti esistenti.

4.3 Eccezione

Se non si procede ad alcun cambiamento del sistema, vale a dire che l'area di sorveglianza dell'impianto di rivelazione d'incendio e il principio d'identificazione dei singoli rivelatori d'incendio rimangono invariati e la centrale non viene sostituita, non sussiste alcuna modifica importante dell'impianto esistente. La notifica e la valutazione del progetto così come l'attestato d'installazione e la prova di collaudo non si rendono necessari.

4.4 Controlli periodici

- 1 Gli impianti di rivelazione d'incendio devono essere controllati periodicamente.
- 2 La periodicità dei controlli dipende dal tipo, dalla dimensione e dalla destinazione d'uso di costruzioni, impianti o compartimenti tagliafuoco controllati dall'impianto.

5 Funzionalità operativa e manutenzione

Proprietari e gestori di impianti sono responsabili della manutenzione degli impianti di rivelazione d'incendio, che devono essere mantenuti in buono stato, come previsto dalla normativa, e sempre pronti all'uso.

6 Ulteriori disposizioni

Le ordinanze e le pubblicazioni da osservare a complemento della presente direttiva antincendio sono riportate nell'elenco, periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'AICAA (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure www.praever.ch/it/bs/vs).

7 Entrata in vigore

La presente direttiva antincendio viene dichiarata vincolante con delibera dell'autorità competente del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) del 26 novembre 2010, con entrata in vigore il 1 giugno 2011. L'obbligatorietà è valida per tutti i cantoni, ma decade se l'autorità intercantonale ha autorizzato per singoli casi un'eccezione sulla base dell'articolo 6 del CIOTC.

Appendice

Le esposizioni e gli schizzi nell'appendice illustrano singole disposizioni della direttiva, senza titolo alcuno di autonomia o di prescrizione supplementare.

cifra 2.2.2 Settori esclusi

Esempio carico d'incendio:

100 MJ/m² corrispondono a:

6.0 kg legna per m² o

3.4 kg PVC per m² o

30 a 35 cavi elettrici (4 x 1.5 o 3 x 1.5 mm² per metro lineare).

L'autorità di protezione antincendio può esigere delle prove per il calcolo del carico d'incendio.

(Si veda in merito anche la nota esplicativa antincendio No. 115-03, „Valutazione delle dimensioni dei compartimenti tagliafuoco“).

cifra 2.4.1 Generalità

Centrale costantemente occupata

Una centrale costantemente occupata deve assicurare che l'intervento in caso di guasto sia sempre garantito. Questa centrale deve essere occupata sull'arco di 24 ore per 365 giorni l'anno con almeno una persona istruita.

cifra 2.4.3 Dispositivi di allarme e di comando

Asservimenti antincendio

Gli asservimenti antincendio possono attivarsi in modo selettivo o in modo collettivo. La scelta delle modalità di attivazione si conforma agli obiettivi di protezione, alla geometria dell'edificio e alle installazioni tecniche antincendio asservite.

Attivazione collettiva

In caso di attivazione collettiva, non appena l'allarme perviene alla centrale dell'impianto di rivelazione d'incendio vengono attivati contemporaneamente tutti i dispositivi tecnici antincendio asserviti.

Attivazione selettiva

In caso di attivazione selettiva, non appena l'allarme perviene alla centrale dell'impianto di rivelazione d'incendi vengono attivati i dispositivi tecnici antincendio asserviti secondo i piani delle zone stabiliti nel concetto di protezione antincendio. Gli obiettivi di protezione per l'area dell'edificio (secondo piano delle zone) vengono in tal modo assicurati come da concetto di protezione antincendio.

Nelle restanti aree dell'edificio, i dispositivi tecnici antincendio asserviti non vengono attivati.

Documentazione degli asservimenti antincendio

Si veda in merito la nota esplicativa antincendio No. 117-03 „Garanzia dello stato di funzionamento degli asservimenti antincendio (AAI)“.

cifra 2.6 Impianti combinati

Si parla di impianto combinato quando in una centrale viene gestito per esempio un impianto di rivelazione d'incendio e un sistema antintrusione. Vale a dire in un involucro con un unico dispositivo di comando e di segnalazione per ambedue le parti dell'impianto.

cifra 2.7.4 Lampade di segnalazione dei locali**Aziende con presenza continua**

L'accesso per i pompieri a un focolaio d'incendio deve essere assicurato. Vale a dire che in edifici ampi occorre assicurare una guida ai locali. Si deve d'altra parte assicurare che in edifici con settori chiusi (p.es. carceri) si renda possibile l'accesso per i pompieri. A seconda alle condizioni, ciò può significare che a tutela della propria sicurezza la guida deve essere portatore di apparecchi di protezione della respirazione.

Segnalazione delle vie di accesso

In caso di accesso a un piano per mezzo degli ascensori dei pompieri e / o dei vani scale, deve potersi identificare sia il piano, sia la direzione nella quale si trovano i numeri delle rispettive camere. La segnalazione della direzione deve essere ripetuta almeno nei punti di diramazione. I testi sul pannello di comando e di segnalazione devono corrispondere alla segnalazione.



(Esempio schematico „Segnalazione“)